

**NOTA ORIENTATIVA 5**

**Questione:** modulo per la certificazione di attività istituito dalla decisione della Commissione del 12 aprile 2007

**Articolo:** 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE

**Approccio da seguire:** il modulo riguarda determinate attività del conducente durante il periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3821/85, comprendente:

- il giorno in corso + i 28 giorni precedenti (a partire dal 1° gennaio 2008).

Il modulo può essere utilizzato **solo** quando un conducente:

- è stato assente per malattia
- è stato in ferie, nell'ambito delle ferie annuali in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa è stabilita
- è stato alla guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'AETS.

Gli Stati membri non sono obbligati a imporre l'uso del modulo, ma se uno Stato membro ne impone l'utilizzo per i casi ivi previsti, il modulo standardizzato deve essere riconosciuto valido a tali effetti. Gli Stati membri possono renderne obbligatorio l'uso sul loro territorio e imporlo a tutti i conducenti interessati. Tuttavia, se dalle registrazioni del tachigrafo risulta la guida di un veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'AETS, non può essere richiesto un modulo in relazione al periodo in questione.

Il modulo, in formato sia elettronico che stampabile, nonché le informazioni riguardanti gli Stati membri che ne hanno reso obbligatorio l'uso, sono disponibili all'indirizzo seguente:

[http://ec.europa.eu/transport/road/policy/social\\_provision/social\\_form\\_en.htm](http://ec.europa.eu/transport/road/policy/social_provision/social_form_en.htm)

Il modulo è accettato in tutta l'UE nelle lingue ufficiali dell'UE. Il formato standardizzato facilita la comprensione in quanto contiene campi prestabiliti e numerati da completare.

Tutti i campi del modulo devono essere compilati a macchina o con altri sistemi informatizzati. Per essere valido, il modulo deve essere firmato sia dal rappresentante dell'impresa che dal conducente prima del viaggio. Per gli autotrasportatori autonomi, il conducente firma il modulo una prima volta in qualità di rappresentante dell'impresa e una seconda volta in qualità di conducente.

È valido solo l'originale firmato. Il testo del modulo non può essere modificato. Il modulo non può essere prefirmato né può essere modificato mediante dichiarazioni manoscritte. Una copia del modulo inviata via fax può essere accettata solo in circostanze eccezionali e nei casi autorizzati dalla legislazione nazionale.

Il modulo può essere stampato su carta recante il logo aziendale e gli estremi di contatto dell'impresa, ma i campi riguardanti le informazioni sull'impresa devono essere in ogni caso completati.

Se un conducente non è alla guida dopo aver iniziato il viaggio, per esempio a causa di una malattia o di un guasto del veicolo, il modulo non può essere utilizzato e le autorità di controllo possono chiedere ulteriori prove che dimostrino l'inattività.

L'attestazione riguarda solo i tipi di attività contemplati dalla stessa. Il modulo non può essere utilizzato per altre attività.

Si ricorda che il modulo non sostituisce gli obblighi di registrazione delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 561/2006 e all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3821/85.